

Roma, 1 dicembre 2025

Circolare n. 42/2025

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
ai Presidenti delle Commissioni di albo dei Podologi
e, p. c. ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: chiarimenti in merito alle modalità di esercizio della professione di Podologo

Gentili Presidenti,

facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute riguardo alla possibilità per i professionisti iscritti all'albo dei Podologi di esercitare la propria attività al di fuori di strutture sanitarie e, segnatamente, in situazioni quali farmacie, sanitarie e ortopedie, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

Allo stato attuale, il quadro normativo di riferimento si presenta complesso e in evoluzione, non consentendo a questa Federazione di esprimere una posizione definitiva sulla questione, fondata sulla normativa attualmente in vigore.

Occorre, infatti, rammentare come, per un verso, alcune fonti normative e deontologiche orientino l'esercizio professionale verso contesti specificamente qualificati come "sanitari", come previsto dal profilo professionale (D.M. 666/1994) e ribadito da talune amministrazioni regionali (v., a titolo esemplificativo, [nota dell'Assessorato Sanita della Regione Lazio prot. 83572/45/09](#)).

Per altro verso, i principi generali dell'ordinamento, inclusi quelli a tutela della libera concorrenza e della libertà d'iniziativa economica, suggeriscono una valutazione che non precluda a priori l'esercizio dell'attività libero-professionale in regime privatistico, a condizione che essa si svolga nel rispetto dei requisiti previsti per l'esercizio di un'attività sanitaria.

In tale contesto, a tutela della salute dei pazienti e della dignità e decoro della professione, si raccomanda ai professionisti prudenza nella valutazione delle concrete modalità di esercizio della professione, tenendo conto anche delle specifiche normative regionali, la cui violazione può determinare l'irrogazione di sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, conseguenze di natura penale.

Resta in ogni caso fermo l'inderogabile obbligo, per chiunque eserciti l'attività podologica di garantire la sicurezza delle cure e la tutela della salute pubblica, attraverso il rispetto dei requisiti **strutturali, tecnologici e organizzativi** minimi, tra i quali si annoverano, a titolo non esaustivo:

- a) idoneo impianto elettrico, conforme alle normative anche di matrice eurocomunitaria, per l'alimentazione e la sicurezza degli elettromedicali, unitamente alle verifiche di sicurezza periodiche;


- b) adempimento agli obblighi connessi agli smaltimenti rifiuti pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 03*), derivanti dall'attività sanitaria su tessuti e liquidi biologici;
- c) necessità di un Documento di Valutazione Rischi (DVR) specifico per il rischio biologico e chimico connesso alle attività podologiche;
- d) disponibilità di procedure di sterilizzazione e decontaminazione degli strumenti, con tracciabilità dei cicli e apparecchiature dedicate, come richiesto dalla singola normativa regionale e dalle linee guida in tema di sicurezza delle cure.

Questa Federazione continuerà a monitorare l'evoluzione del quadro normativo e a promuovere un dialogo con le istituzioni competenti, al fine di giungere a una soluzione che contempera la tutela della salute pubblica con i principi di libera concorrenza e di autonomia professionale.

Confidando nella consueta collaborazione ai fini della più ampia divulgazione della presente circolare tra gli iscritti, si porgono cordiali saluti

Il Presidente della Cdan Podologi

Gianluca Giorgi



Il Presidente

Diego Catania

